

ASSOCIAZIONE CULTURALE

ONDA MEDITERRANEA

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Costituzione

A norma dell'art.18 della Costituzione Italiana e degli artt.36, 37, 38 del Codice Civile è costituita in Torino la "Associazione Culturale ONDA MEDITERRANEA", di seguito indicata in forma abbreviata come "ONDA MEDITERRANEA", associazione culturale senza scopo di lucro. La sede sociale è in Torino, via Alessandria 55, Ogni ulteriore modifica della sede sociale potrà essere effettuata tramite delibera dell'Assemblea. L'organizzazione ha carattere volontario e, stante la permanenza delle ragioni che portano alla sua costituzione, durata illimitata.

Articolo 2 - Statuto

L'Associazione ONDA MEDITERRANEA è disciplinata dal Titolo I Capo III, art. 36 e ss del codice civile e dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro.

Articolo 3 - Modifiche allo statuto

Le modifiche statutarie possono essere introdotte tramite delibera assembleare. Le deliberazioni dell'Assemblea, sono valide a maggioranza dei presenti, in prima convocazione, e con i 3/4 (tre quarti) degli associati presenti, in seconda convocazione.

Articolo 4 - Oggetto e scopo

ONDA MEDITERRANEA non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di giustizia e solidarietà sociale, promuovendo, incrementando e organizzando attività di aggregazione.

ONDA MEDITERRANEA è una associazione privata che si occupa di sviluppare forme di coesione socio-economica, delle politiche economiche, delle politiche d'integrazione e dell'evoluzione istituzionale, delle popolazioni e dei paesi dell'**AREA MEDITERRANEA**.

Tale spazio, pur assai diversificato sotto vari punti di vista, è però unito da un complesso sistema di relazioni, ben radicate storicamente, mai interrotte nel tempo, continuamente rinnovate nelle loro modalità.

ONDA MEDITERRANEA vuole promuovere e valorizzare le opportunità economiche, culturali e sociali, sinergiche tra loro ed esaltate da identità e tradizioni comuni. Nella realizzazione di tale obiettivo l'Organizzazione potrà creare strutture redazionali, per operare su social e mass media come fornitore di contenuti, essere a sua volta editore di contenuti multimediali, organizzare manifestazioni e ogni altra iniziativa volta a promuovere i valori di cui sopra.

ONDA MEDITERRANEA Promuove inoltre percorsi di ricerca scientifica e sociale negli ambiti di competenza ad essa propri, ivi comprese attività di istruzione e formazione, la ricerca scientifica, la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, al promozione della cultura e dell'arte, la tutela dei diritti civili.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Organizzazione potrà:

- affittare, acquistare, vendere, costruire e gestire immobili di impianti destinati alle proprie attività;
- proporre e garantire servizi di assistenza sociale, economica, culturale, sportiva, finanziaria ed assicurativa, anche attraverso specifiche convenzioni con terzi operatori;
- perseguire finalità culturali, ricreative, dell'informazione, sportive e simili attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, della cultura, dello spettacolo, dello sport, della ricreazione e del tempo libero. In particolari casi potranno essere costituite sezioni di attività per i diversi settori di intervento;
- gestire e promuovere corsi di istruzione, qualificazione e perfezionamento, nonché di coordinamento delle attività sportive, ricreative e culturali con enti locali, regionali, statali, dell'Unione Europea e privati;
- gestire punti di incontro, bar e ristoranti, soggiorni e attività di carattere turistico, alberghiero ed affini;

- offrire servizi di consulenza ad enti pubblici, organizzazioni ed associazioni e privati, sulle tematiche che riguardano il proprio oggetto di attività;
- promuovere eventi pubblici, in collaborazione con le realtà e le amministrazioni locali, allo scopo di lavorare sullo stigma che accompagna le tematiche oggetto dell'azione dell'Organizzazione.
- le attività di cui al comma precedente sono svolte attraverso la partnership con qualsiasi interlocutore che condivide l'intenzione di allargare il campo di persone ed organizzazioni/associazioni coinvolte per dare visibilità – e quindi risposte – a tali fenomeni.

TITOLO II - SOCI

Articolo 5 – Ammissione

Sono soci/e di ONDA MEDITERRANEA tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e s'impegnano per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socia ogni persona indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previa autorizzazione scritta di un genitore.

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti. Qualora l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti sopra specificati, ha il diritto di essere ammesso. In ogni caso una eventuale delibera di non ammissione deve essere motivata.

Fermo restando l'uniformità del rapporto associativo, i soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- a) Soci Onorari;
- b) Soci Fondatori;
- c) Soci Ordinari;
- d) Soci Sostenitori;
- e) Soci Volontari.

SOCI ONORARI: sono quei cittadini italiani e/o stranieri che abbiano sensibilmente contribuito allo sviluppo dell'Associazione.

SOCI FONDATORI: sono coloro i quali si sono resi promotori della costituzione dell'Associazione.

SOCI ORDINARI: le persone giuridiche e tutti coloro i quali, maggiori di età, siano interessati all'attività ed allo scopo dell'Associazione ed intendano offrire ad essa il proprio contributo con continuità (quota associativa).

SOCI SOSTENITORI: sono coloro i quali sostengono l'associazione collaborando ai suoi scopi indirettamente con elargizioni e prestazioni di qualsiasi genere.

SOCI VOLONTARI: sono coloro che scelgono di partecipare attivamente alla vita associativa collaborando su base volontaria e non retribuita all'organizzazione e allo svolgimento delle attività/iniziative;

Articolo 6 - Adesione

L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni delle Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci hanno il dovere di prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività personale secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'organizzazione.

Articolo 7- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 8 - Recesso

Ogni socio può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Organizzazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 9- Esclusione

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota sociale e/o per gravi motivi e/o gravi infrazioni allo Statuto ed al Regolamento Sociale, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea dei soci. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato per lettera raccomandata contenente le motivazioni del provvedimento stesso, contro il quale l'interessato potrà ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della notifica, con le modalità disciplinate dall'art. 15 del presente statuto.

TITOLO III - ORGANI

Articolo 10 - *Organi dell'Organizzazione*

Sono organi dell'Organizzazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vicepresidente
- e) Il Segretario
- g) Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

L'ASSEMBLEA

Articolo 11 - *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Organizzazione ed è l'organo sovrano dell'Organizzazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

Articolo 12 - *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea mediante comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita, anche in formato elettronico, a tutti gli aderenti risultanti dal Libro degli Aderenti all'Organizzazione, nonché ai Revisori dei conti, almeno sette giorni utili prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Articolo 13 - *Funzioni dell'Assemblea*

L'Assemblea

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi previsti dallo Statuto (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'Associazione;
- discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato;
- elegge, se richiesto, una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- delibera in merito alle modifiche di Statuto;
- nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, individuando i componenti tra gli aderenti all'Organizzazione o tra professionisti iscritti agli albi preposti;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto.
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Articolo 14 - *Validità dell'Assemblea*

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci, in seconda convocazione senza numero legale.

Non è in alcun caso permesso il voto per delega. E' invece possibile la partecipazione alle Assemblee tramite collegamenti in videoconferenza o simili.

Articolo 15 - *Votazioni*

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, tranne che per deliberazioni speciali riguardanti le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Organizzazione, come disciplinato dal presente Statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci maggiori di età regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni socio ha diritto ad un voto, per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione e l'approvazione del bilancio. Nelle votazioni l'espressione di astensione si computa come voto negativo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16 - *Il Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea e dura in carica 3 anni. L'Assemblea elettiva decide il numero dei Consiglieri ad ogni elezione. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 17 – *Elezione delle cariche sociali da parte del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare il Tesoriere. Il Tesoriere potrà essere una figura individuata, anche non tra i componenti il Consiglio Direttivo,

Il Consiglio Direttivo nomina i componenti del Comitato di Indirizzo tra le persone distinte nel campo della cultura, della scienza, dell'impegno nella difesa dei diritti civili e tra quelle che contribuiscono fattivamente allo sviluppo dell'attività sociale; possono essere nominate nel Comitato di Indirizzo anche persone facenti parte di altre Associazioni con le quali vengono condivise finalità sociali e modalità operative per il raggiungimento delle medesime. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito, fatto salvo il diritto a veder riconosciute le spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo nello svolgimento della funzione.

Articolo 18 – *Compiti del Consiglio Direttivo*

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci, o delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- deliberare in merito alle domande di affiliazione di persone giuridiche e definire la quota di affiliazione;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti l'attività sociale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea, sia con soci che con esterni.

Articolo 19 – *Funzionamento del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni qualvolta ce ne sia necessità in un giorno prestabilito, su convocazione del Presidente, senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo

dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la elezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, il quale lo firma assieme al Presidente. Tale verbale è consegnato agli atti ed è a disposizione dei soci che chiedono di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo decade quando ciò sia deliberato da due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto è tenuto a convocare l'Assemblea, indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

Art. 20 – I Consiglieri

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo un anno di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio. Diversamente, a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari. Dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Articolo 21 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione; solo in caso di assenza o di impedimento ne assume e disimpegna le funzioni il Vice-Presidente

Il Presidente dell'Organizzazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio, tra i propri consiglieri, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente dura in carica 3 anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Organizzazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea curandone la custodia presso i locali dell'Organizzazione.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 22 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 23 - Il Segretario

Il Segretario cura gli aspetti formali della vita associativa, ivi compresa la verifica dell'attuazione delle norme statutarie. Redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente. Coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione. Cura la tenuta del Libro Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché del Libro degli Aderenti. Presiede il Consiglio Direttivo in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Articolo 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea provvede contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo alla nomina di tre revisori dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. Qualora eletto, il Collegio deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti del Collegio durano in carica due anni. L'incarico di Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alla adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

Articolo 25 - *Patrimonio*

Il patrimonio è costituito:

1. dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Organizzazione;
2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali o di altre istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi finalizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
6. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sportivo dilettantistico non lucrativo di utilità sociale;
8. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;
9. dal ricavato derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse.

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali

Articolo 26 - *Erogazioni donazioni e lasciti*

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie dell'Organizzazione.

Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Articolo 27 - *Bilancio*

L'esercizio sociale dell'Organizzazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio, entro i primi due mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo predisponde un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, come disciplinato dall'articolo 13 del presente Statuto. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Organizzazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 28 - *Avanzi di gestione*

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - RESPONSABILITÀ

Articolo 29 - *Responsabilità ed assicurazione*

Gli aderenti all'Organizzazione impegnati nello sviluppo delle attività sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi. L'Organizzazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle

convenzioni o dei contratti stipulati. L'Organizzazione previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Organizzazione stessa.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 - *Scioglimento*

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Organizzazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni operanti in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa almeno dai quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata anche, se del caso, a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dall'Art. 111, comma 4 quinquies, lett. (b) del D.P.R. N° 917/96, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci